

N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2025

Ordinanza del 18 novembre 2025 del Tribunale di Milano nel  
procedimento civile promosso da [REDACTED] e [REDACTED]

Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Unioni civili -  
Divieto di adozione da parte di piu' persone, salvo che i due  
adottanti siano marito e moglie - Omessa estensione della deroga  
alle parti dell'unione civile.

- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili  
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art.  
1, comma 20, in combinato disposto con l'art. 294, secondo comma,  
del codice civile.

(GU n.1 del 7-1-2026 )

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Prima civile

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei  
seguenti magistrati:

dott. Anna Bellesi, Presidente;  
dott. Nicola Di Plotti, giudice;  
dott. Serena Nicotra, giudice relatore.

Nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] (C.F. ...) [REDACTED] (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED], ricorrenti;

Nei confronti di [REDACTED] (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED].

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso proposto ai sensi degli articoli 291 e 311 del codice  
civile, [REDACTED], nato a ... il ..., e [REDACTED], nato a ... il ..., hanno  
domandato a questo Tribunale di poter adottare [REDACTED], nata a ... il  
... .

I ricorrenti hanno allegato: di essersi uniti civilmente a ... in  
data ..., in seguito ad una relazione affettiva di oltre trenta anni;  
di essere entrambi molto legati a [REDACTED], figlia della sorella del  
ricorrente [REDACTED]; di essere entrambi stati vicini a [REDACTED]. da quando e'  
nata, presenziando fuori dalla sala parto il giorno della sua venuta  
al mondo; di avere condiviso con la madre di [REDACTED] le scelte piu'  
importanti relative alla sua crescita, dalla scuola, al tempo libero,  
allo sport ed alle amicizie, e di avere sempre contribuito  
affettivamente ed economicamente alla crescita dell'adottanda.

I ricorrenti hanno quindi esposto di considerare [REDACTED] proprio come  
una figlia e la scelta della adozione come la continuazione naturale  
di quello che e' stato il rapporto con lei.

Sotto il profilo giuridico, i ricorrenti hanno richiamato la  
sentenza n. 1/2020 emessa dal Tribunale di Rieti che ha pronunciato  
l'adozione di un maggiorenne da parte di una coppia di persone dello  
stesso sesso unite civilmente, ritenendo che a cio' non osti il  
disposto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui  
«nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due  
adottanti siano marito e moglie», ne' le previsioni contenute nel  
comma 20, legge n. 76/2016 sulle unioni civili.

In particolare, secondo il ragionamento dei giudici, la ratio del  
divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile e' quella di  
impedire la creazione di status personali tra loro confliggenti e  
tale rischio doveva ritenersi insussistente non solo nel caso  
disciplinato dalla citata norma di adozione da parte di due coniugi,  
ma altresi' in presenza di soggetti tra loro uniti civilmente.

Inoltre, il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, nel  
prevedere «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di

adozione delle norme vigenti», e' stato interpretato come meramente indicativo del permanere della operativita' del disposto dell'art. 294 del codice civile, sicche', una volta interpretato tale articolo nel senso sopra indicato, risulterebbe ammissibile l'adozione anche da parte della coppia unita civilmente.

I ricorrenti hanno quindi chiesto, in via principale, pronunciarsi l'adozione di [REDACTED] da parte di entrambi; in subordine, le parti hanno chiesto di pronunciare l'adozione soltanto in capo a [REDACTED]

Nel corso del giudizio, sono stati sentiti gli adottanti, che hanno entrambi confermato il loro consenso all'adozione di [REDACTED], nonche' l'adottanda che ha manifesto il suo consenso ad essere adottata sia dallo zio [REDACTED], sia da [REDACTED], rappresentando di avere instaurato un forte vincolo affettivo con entrambi.

E' stato poi manifestato l'assenso all'adozione da parte della madre biologica dell'adottanda.

All'esito dell'audizione delle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Con successiva ordinanza il Collegio ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore in relazione alla domanda principale e sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito di note, anche in relazione all'eventuale possibilita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione alla previsione degli articoli 294 e 1, comma 20 della legge n. 76/2016.

Questo tribunale, investito della decisione in ordine alla domanda principale dei ricorrenti di adozione di [REDACTED], ritenendo tale domanda fondata, reputa che la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76 e dell'art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte in cui non estende alle parti dell'unione civile la possibilita' di derogare al generale divieto di adozione da parte di piu' persone, cosi' come previsto per i coniugi, per contrasto con gli articoli 2, 3, 10 e 117 Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sia rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono.

#### 1. Sulla rilevanza della questione.

L'art. 294, comma 2 del codice civile prevede testualmente: «Nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie».

Nell'ambito della disciplina delle unioni civili di cui alla legge n. 76 del 2016 vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

a) art. 1, comma 19: «all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2467, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile».

b) art. 1, comma 20: «Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti»;

c) art. 1, comma 21: «alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile».

In base a tale quadro normativo, le disposizioni in tema di adozione di persone maggiorenne non rientrano tra quelle per cui l'art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l'equiparazione delle parti dell'unione civile ai coniugi, mancando il requisito dell'espresso richiamo. Al contempo, la previsione contenuta nel

citato comma, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, implica il rimanere fermo citato divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile, che impedisce l'adozione di un soggetto da piu' persone salvo che non siano marito e moglie.

Poiche' la domanda principale svolta dai ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED], quali membri di un'unione civile, e' quella di adottare entrambi [REDACTED], e data la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dall'art. 291 del codice civile, l'unico motivo ostativo e' per l'appunto costituito dalla citata disciplina.

## 2. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

Le disposizioni normative sopra delineate non consentono di ritenere che, differentemente da quanto avviene per due persone legate da vincolo di matrimonio, due persone unite civilmente possano adottare una stessa persona maggiorenne, data la sussistenza del divieto previsto dall'art. 294, comma 2 del codice civile, considerato che tale norma non rientra tra quelle richiamate nella legge n. 76/2016 ai fini dell'applicazione alle parti dell'unione civili di quegli articoli contenenti le parole coniugi o equivalenti. Inoltre, il rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in tema di adozione di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 si reputa indicativo della volonta' del legislatore di escludere l'estensione alle parti dell'unione civile della facolta' di adozione concessa ai soli coniugi dall'art. 294, comma 2 del codice civile.

Ritiene il tribunale che tale esclusione configuri una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione oltre che dell'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 8 CEDU, in quanto introduce una ingiustificata disparita' di trattamento in situazioni analoghe - dal matrimonio all'unione civile ma non viceversa - ed una ingiustificata limitazione alla liberta' fondamentale dell'individuo per i motivi di seguito esposti.

### a) Violazione art. 3 della Costituzione.

La disciplina contenuta nella legge n. 76/2016 mostra come l'unione civile, analogamente a quanto avviene per il matrimonio, sia fonte della creazione di un unico status personale.

Al riguardo si richiamano le seguenti norme della citata legge:

art. 1, comma 8: «la parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata»;

art. 1, comma 10: «mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile»;

art. 1, comma 11: «con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni»;

art. 1, comma 12: «le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato»;

art. 1, comma 23: «l'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898»;

art. 1, comma 24: «l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione».

Tali norme evidenziano come l'unione civile, nel dare vita ad un complesso articolato di diritti e doveri reciproci tra i contraenti, comporti la creazione di un unico status personale, mediante l'instaurarsi di un vincolo tra le parti dotato di una sua

stabilita', garantito dalla previsione di particolari e formali modalita' sia per la sua costituzione che per il suo scioglimento.

Orbene, questa Corte di legittimita', nella recente sentenza n. 66 del 2024, ha sottolineato che l'istituto della unione civile e quello del matrimonio rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati da differenti panorami normativi, che mettono in rilievo come il vincolo derivante dalla unione civile produca effetti simili, ma non del tutto coincidenti e in parte di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio.

Alla stregua di cio' si e' quindi ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice remittente dell'art. 1, comma 26 della legge n. 76/2016 sotto il parametro della violazione dell'art. 3, non ravvisandosi una ingiustificata disparita' di trattamento per la obiettiva eterogeneita' delle situazioni a confronto.

Tuttavia, proprio con riferimento alla specifica fattispecie in rilievo, la disciplina normativa sopra richiamata porta a ritenere che anche l'unione civile, come il matrimonio, determini la creazione di un unico status personale.

In questa prospettiva, consentire anche alle parti dell'unione civile di potere adottare la stessa persona maggiore di eta' non determinerebbe la frustrazione della ratio del secondo comma dell'art. 294 del codice civile, individuata nella esigenza di evitare il sovrapporsi di plurimi stati personali, piu' che nella cd «imitatio naturae», considerata la peculiarita' di tale istituto, che consente l'instaurazione di un rapporto adottivo anche quando l'adottando faccia gia' parte del proprio nucleo familiare originario.

Considerato quindi lo scopo di tale divieto ed il fatto che l'unione civile, analogamente al matrimonio, e' istitutiva di un unico stato personale, e' prospettabile la irragionevolezza nel differenziare le due situazioni in relazione a tale aspetto.

Ulteriore profilo di irragionevolezza di detta differenziazione si trae anche dalla constatazione del fatto che la ratio dell'adozione di maggiorenni non e' piu' soltanto quella originaria di tutelare la volonta' dell'adottante di crearsi una discendenza, ma anche quella di tutelare rapporti affettivi ormai consolidatisi tra soggetti maggiorenni.

Si fa in particolare riferimento alle riflessioni avviate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sulla regola prevista dall'art. 291 del codice civile, in base alla quale tra adottante ed adottando deve sussistere una differenza di eta' pari a diciotto anni, che hanno portato all'approfondimento dello scopo di tale disposizione, nell'ottica di una progressiva sempre maggiore valorizzazione del principio della unita' familiare, riconosciuto sia dall'art. 8 CEDU sia dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, e ad affermare la superabilita' di tale requisito qualora specifica situazione del caso concreto evidenziasse un solido legame familiare e il mantenimento del limite dei diciotto anni di differenza costituisse un vero e proprio ostacolo alla realizzazione del valore etico sociale dell'unita' familiare.

Nella sentenza n. 7667 del 2020, la Corte di cassazione ha, in particolare, evidenziato: «La norma dell'art. 291 del codice civile, nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante ed adottato appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, in cui - come e' indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuita' della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche' di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalita' di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non e' immeritevole di tutela. In

tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di diciotto anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'art. 8 CEDU, interpretato nella sua accezione piu' ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha piu' volte affermato che, al di la' della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove e' accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve In linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015, su ricorso n. 52557/14).

Tali considerazioni hanno quindi portato la Corte di cassazione ad operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 del codice civile con gli articoli 2 e 3 della Costituzione ed a ritenere, quindi, superabile il divario di diciotto anni di eta' in tutti quei casi in cui cio' possa impedire all'adottato di esercitare appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale nucleo familiare sulla base di una formazione sociale di fatto consolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non dissimile da quella connotante la famiglia fondata sul matrimonio.

A tale orientamento ha fatto poi seguito la pronuncia n. 5 del 18 gennaio 2024 della Corte costituzionale, che ha per l'appunto dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, comma 1 del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nel caso di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di eta' di diciotto anni fra adottante e adottando.

In tale pronuncia il giudice delle leggi ha osservato come l'adozione di persone maggiori di eta' non persegua piu' e soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma sia divenuto uno strumento in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici accanto a quelli patrimoniali, funzionale a formalizzare legami affettivo-solidaristici rappresentativi dell'identita' dell'individuo.

Pertanto, anche in rapporto a tale diversa ed importante funzione, in presenza di una formazione sociale consolidatasi nel tempo, riconosciuta e tutelata dal legislatore, e a fronte dell'accertamento della ricorrenza di una situazione di affectio che coinvolge l'adottando ed entrambi i membri dell'unione civile, come nel caso in esame, la limitazione della possibilita' di adozione da parte di uno solo dei membri di tale sodalizio si reputa comportare una limitazione eccessiva, e come tale irragionevole, rispetto allo scopo percepito, cosi' da porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

#### b) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

La richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ha piu' volte ribadito come l'istituto dell'adozione del maggiorenne configuri una espressione del diritto all'identita' della persona tutelato dall'art. 2 della Costituzione.

In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato come tale istituto abbia assunto la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche' di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalita' di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili (Cass. civ., n. 7667/2020).

Il Giudice delle leggi, nella sentenza n. 5 del 2024, dopo avere ripercorso l'evoluzione dell'istituto attraverso le varie pronunce di incostituzionalita' adottate nel tempo, ha espressamente affermato che l'istituto formalizza legami affettivo-solidaristici consolidati nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico e, come tali, rappresentativi dell'identita' dell'individuo, precisando, testualmente che «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha gia' trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identita' personale, che non puo' essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.».

Al contempo, si e' riconosciuto che l'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalita', connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri.

Occorre poi considerare le fonti sovranazionali, e, in particolare, l'art. 8 CEDU in tema di tutela dei valori della vita privata e familiare e la giurisprudenza di tale Corte europea, che ha ricordato come tale norma, pur se volta a proteggere gli individui da ingerenze arbitrarie dello Stato nella loro vita privata e familiare, in alcune circostanze puo' imporre allo Stato di adottare misure positive per assicurare il rispetto dei diritti tutelati da detta norma e quindi tali da consentire al legame di avere pieno sviluppo (cfr. Corte e.d.u. ... e altri c. Italia, 21 luglio 2015).

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e' quindi prospettabile il contrasto tra il divieto di cui all'art. 294 del codice civile e l'art. 2 della Costituzione, oltre rispetto agli articoli 10 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione alla violazione dell'art. 8 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 2 Cost., la citata disciplina appare lesiva del diritto di autodeterminazione di ogni individuo, sia come singolo, sia come membro di una formazione sociale (l'unione civile), in quanto impedisce all'adottanda di formalizzare, attraverso l'adozione congiunta, il legame esistente con entrambi i ricorrenti sin dalla sua nascita e perche' parimenti impedisce agli stessi ricorrenti, legati da un rapporto affettivo da oltre trenta anni ed uniti civilmente sin dal ..., la formalizzazione del legame affettivo e solidaristico instaurato con l'adottanda, che si e' esplicato nel corso degli anni mediante l'effettivo e stabile inserimento dell'adottanda stessa nella formazione sociale costituita a seguito della contratta unione civile.

Tale aspetto e' ancor piu' apprezzabile proprio se si considera la struttura dell'adozione di maggiorenni, che, a differenza dell'adozione di minori, vede tra i requisiti imposti dall'art. 296 del codice civile il consenso dell'adottante e dell'adottando.

La ricostruzione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza e' quella che vede nel consenso delle parti un mero presupposto del provvedimento costitutivo dello status di filiazione adottiva e non la espressione di una determinante dimensione negoziale dell'adozione (cfr. in tal senso Cass. civ., ordinanza n. 3462/2022), proprio alla luce degli ampi poteri discrezionali che la legge riserva all'autorita' giudiziaria e che potrebbero condurre il giudice, anche in presenza del consenso delle parti, a non provvedere all'adozione, in caso di ritenuta non convenienza per l'adottando.

Tuttavia, nel caso, come quello in esame, in cui alla libera e consapevole manifestazione di volonta' concorde degli adottanti e dell'adottando, si affianchi l'accertamento di un profondo e duraturo legame tra le parti e l'inserimento dell'adottanda nella formazione sociale costituita dagli adottandi - che, come gia' rilevato, da' vita ad un unico status personale - la previsione di un divieto, a monte, di adozione della stessa persona da parte di entrambi i membri dell'unione civile si risolve in una restrizione non necessaria e non proporzionata alla liberta' di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere di costituire un rapporto adottivo tra persone maggiorenni.

Vi e' poi la rilevata lesione del diritto all'identita' personale delle parti, derivante dal mancato riconoscimento della storia personale ed affettiva delle parti e del vincolo che si e' creato e consolidato nel tempo tra l'adottanda, ed entrambi i ricorrenti, che ha portato all'inserimento della stessa nel nucleo familiare costituito dai ricorrenti.

Al contempo, l'applicazione del divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile ai membri dell'unione civile appare in contrasto con l'art. 8 della CEDU.

Invero, la nozione di vita privata e familiare, richiamata da tale norma, e' ampia, comprendendo ogni espressione della personalita' e della dignita' della persona, le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, le relazioni fondate sul dato

biologico, cosi' come quelle che costituiscono «famiglia» in senso sociale, qualora ricorra il presupposto dell'effettiva esistenza di stretti e comprovati legami affettivi.

Nel caso in esame, la richiesta dei ricorrenti e' quella di concretizzare lo stabile rapporto di affetto e di condivisione vissuto da entrambi con l'adottanda attraverso un riconoscimento formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta.

In presenza di tali requisiti e della volonta' comune delle parti, cosi' come previsto dall'art. 291 del codice civile, ed in assenza di altre condizioni ostative, la preclusione della possibilita' per l'adottanda e per entrambi i ricorrenti, quali membri dell'unione civile, di ottenere tale riconoscimento si pone quindi, anche in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, inteso come diritto a non subire ingerenze non necessarie e non proporzionate alla liberta' di autodeterminarsi e a riconoscere e sviluppare, senza pregiudizio per alcuno, il profilo relazionale ed affettivo consolidato nel tempo.

### 3. Sull'impossibilita' di una interpretazione conforme.

A parere del Collegio giudicante, non risultano percorribili interpretazioni delle disposizioni qui censurata in senso conforme alle citate disposizioni della Costituzione e alle norme ad essa interposte, considerato il tenore letterale delle disposizioni stesse.

Invero, come gia' evidenziato nel par. 1, le disposizioni in tema di adozione di persone maggiorenne non rientrano tra quelle per cui l'art. 1, comma 20 della legge n. 76/2016 ha previsto l'equiparazione delle parti dell'unione civile ai coniugi, mancando il requisito dell'espresso richiamo. Al contempo, la previsione, ivi contenuta, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti implica la persistenza e la necessaria applicazione del divieto di cui all'art. 294, comma 2, che impedisce l'adozione di un soggetto da piu' persone, salvo che non siano marito e moglie.

Il combinato di tali disposizioni fa, quindi, emergere una chiara voluntas del legislatore di non estendere alle coppie unite civilmente la deroga al divieto di cui all'art. 294 del codice civile prevista per il solo caso in cui gli adottanti siano marito e moglie.

### 4. Le statuzioni conseguenti.

Poiche' il tribunale ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 va disposta la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Va inoltre disposta, ai sensi del citato art. 23, la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e la notificazione da parte della cancelleria della presente ordinanza alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri, mandando alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il tribunale, visti gli articoli 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953;

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimita' costituzionale in relazione al combinato disposto dell'art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76 e dell'art. 294, comma 2 del codice civile, nella parte in cui non estende ai membri dell'unione civile la deroga prevista al divieto di cui all'art. 294, comma 2 del codice civile secondo cui «nessuno puo' essere adottato da piu' di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie», per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, 10 e 117, comma 1 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU;

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, con restituzione degli atti al giudice precedente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Milano, cosi' deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025

Il Presidente: Bellesi